

**DELIBERA N. 143/12/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ANTENNA**  
**40 S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEMONDO**  
**PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 39,**  
**COMMA 1, D.LGS. 177/05**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;  
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;  
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;  
VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee giuda relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 39, comma 1,

d.lgs. 177/05 da parte della società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemundo nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 8, 9 e 10 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 39, comma 1, d.lgs. 177/05 nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 8, 9 e 10 settembre 2010; in particolare, durante la trasmissione del programma televisivo Sport & Sport il giorno 10/09/2010 dalle ore 20.42 alle ore 21.06 si promuove l'azienda Vannucci e durante la trasmissione del programma televisivo Wine Bar i giorni 8 e 9 settembre 2010, rispettivamente, dalle ore 18.59 alle ore 19.58 e dalle ore 23.02 alle ore 23.54 si promuovono marchi e prodotti di aziende vari, es. Azienda agritouristica Parmenide, Azienda Terradora e Azienda Partenio Tartufi;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di accesso della società Antenna 40 S.r.l., ha trasmesso, con nota datata 8 febbraio 2012, copia della documentazione richiesta all'istante l'accesso agli atti;

RILEVATO che la società Antenna 40 S.r.l., con la memoria difensiva datata 23 febbraio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ovvero l'irrogazione della dovuta sanzione pecuniaria amministrativa secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, ha sostenuto la sussistenza di *“un evidente errore interpretativo della disposizione normativa”* da parte della società Antenna 40 S.r.l.;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento; nel corso della trasmissione dei programmi televisivi sopra descritti sponsorizzati gli stessi sono influenzati dallo sponsor, in tal modo ledendo la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi;

CONSIDERATO che *“il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni”*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telemundo riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 8, 9 e 10 settembre 2010, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 1, d.lgs. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella circostanza che nel corso della trasmissione dei programmi televisivi sopra descritti sponsorizzati gli stessi sono influenzati dallo sponsor, in tal modo ledendo la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi per n. tre giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precise di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 39, comma 1, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemundo con sede in Monteriggioni (SI), alla via del Pozzo n. 3/a Loc. San Martino cap 53035, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 143/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 143/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola